

## **Art. 23 - Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori**

Ultima modifica: Sabato, 29 Maggio 2021 22:05

Visite: 15589

---

1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

2. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.

---

*Interpelli (0)*

[Interpello n. 1/2017 del 13/12/2017 - Applicazione dell'art. 23 del d.lgs. n. 81/2008](#)